

Prot 10648/p/cv

Roma, 15 novembre 2021

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 799

Oggetto: sentenza Tribunale di Siena n. 239/21 – pagamento diretto degli accantonamenti.

Facendo seguito alle comunicazioni CNCE nn. 751 del 10/12/20 e 756 del 15/12/20, si trasmette, in allegato, la sentenza n. 239 del 03/11/2021 disposta dal Tribunale di Siena con la quale il giudice ha statuito che ***il pagamento diretto degli accantonamenti da parte del datore di lavoro ai lavoratori non produce alcun effetto liberatorio nei confronti della Cassa Edile.***

Il giudicante, accogliendo totalmente le domande formulate dalla Cassa, ha ritenuto infondato, sia sotto il profilo probatorio che sotto il profilo sostanziale, l'unico motivo di opposizione presentato dall'opponente sull'eccepita estinzione dell'obbligazione.

Sotto il profilo probatorio ha ritenuto **inidonea la prova testimoniale** fornita dall'impresa al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento diretto ai lavoratori delle somme richieste dalla Cassa Edile. Ha sostenuto, infatti, che *"...trattandosi di pagamenti legati alla retribuzione gli stessi dovevano essere **tracciabili**, ovvero quantomeno quietanziati se dati brevi mani, anche al fine di non esporsi al rischio di una nuova richiesta da parte dei lavoratori, dall'altro che in assenza di detta prova scritta appare inammissibile la prova per testi richiesta ex art. 2721 c.c.,...."*.

Sotto il profilo sostanziale, invece, la pronuncia, ribadendo l'importante funzione previdenziale e assistenziale svolta dalla Cassa Edile, pone l'accento sugli artt. 1269 e ss. del c.c., nel senso che ritiene che non possa essere invocata l'esistenza di una revoca implicita sino a che l'impresa non revochi l'iscrizione alla Cassa Edile.

La decisione in commento è ancor più significativa in quanto, per la prima volta, il giudice ha riconosciuto l'aggravante della lite temeraria condannando l'impresa opponente anche al risarcimento danni in favore della Cassa opposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.

In considerazione del contenuto innovativo della sentenza, adottato anche ai fini di scoraggiare i tentativi *"evidenti di dilazionare l'adempimento della pretesa creditoria fondata su una documentazione proveniente e sottoscritta dalla stessa parte opponente"*, se ne raccomanda la più ampia diffusione.

Cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Antonio Di Franco



Il Presidente
Carlo Trestini



Allegato: 1